Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 12 FEBBRAIO 1985:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1985.

Approvazione dei modelli 770, 770/A-bis, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/F, 770/G e 770/G-1 concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1985 dai sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1985.

Approvazione del modello 770-bis concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1985 quali sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1985.

Approvazione del modello 760 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1985 dalle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(Da 602 a 604)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. **1014**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 13 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

dottrina dello Stato;

teoria generale dell'interpretazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985

Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. **1015**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 62, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dell'istituto polidisciplinare di diritto privato:

Istituto polidisciplinare di diritto privato

Art. 63. — E' costituito presso la facoltà di giurisprudenza l'istituto polidisciplinare di diritto privato. Esso raggruppa le cattedre di: istituzioni di diritto privato; di diritto civile; di diritto privato comparato; di diritto di famiglia; di diritto agrario; di diritto fallimentare; di diritto d'autore.

Art. 64. — L'istituto svolge le attività didattiche e di ricerca previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente; cura le pubblicazioni di studi e ricerche, promuove ed organizza seminari, conferenze ed ogni altra iniziativa scientifica, didattica e culturale nelle discipline afferenti.

Art. 65. — L'istituto ha sede nei locali messi a sua disposizione dall'Università. Esso dispone della biblioteca della facoltà e di proprie raccolte bibliografiche specializzate.

Art. 66. — L'istituto disporrà della dotazione da parte dell'Università e da parte della facoltà di giurisprudenza, nonché di ogni altra eventuale erogazione straordinaria di enti pubblici e privati.

Art. 67. — L'istituto utilizza il personale assegnato alle cattedre di cui all'art. 1 ed altro eventuale che l'Università o il Ministero assegnerà.

Art. 68. — Gli organi dell'istituto sono il direttore e il consiglio di istituto. La costituzione, le attribuzioni e le attività degli organi suddetti, per quanto non espressamente previsto dallo statuto, sono disciplinati dalla normativa disciplinare e regolamentare vigente.

Art. 69. — Studenti e studiosi di altre facoltà o università possono frequentare l'istituto su autorizzazione del direttore.

Art. 70. — I frequentatori dell'istituto dovranno riferire almeno ogni due mesi al direttore, oppure a chi sia stato a ciò delegato sugli studi e le ricerche che vanno effettuando. Essi dovranno osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel regolamento interno e le altre disposizioni impartite dal direttore.

Art. 71. — Il direttore potrà sospendere o escludere dalla frequenza dell'istituto con provvedimento motivato chi commetta gravi infrazioni. Avverso il provvedimento potrà il colpito reclamare nei termini e modi di legge alle competenti autorità accademiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1016**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. **615**;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 118, relativo al corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

genetica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 328

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 febbraio 1985.

Approvazione della deliberazione del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per l'anno 1985 per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Esaminata la deliberazione in data 19-20 dicembre 1984, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1985, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 19-20 dicembre 1984 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti — allegata al presente decreto — che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1985 per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 4 febbraio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

ORDINE DEI GIORNALISTI

IL CONSIGLIO NAZIONALE

(riunito a Roma il 19 e 20 dicembre 1984)

Visto l'art. 20, comma *f*), della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni;

Considerate le proprie esigenze di bilancio e sentito il parere della consulta dei presidenti degli ordini regionali ed interregionali;

Considerato che a norma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno;

Delibera:

a) Le quote annuali dovute al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per l'anno 1985 per le spese del suo funzionamento dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, restano invariate nella misura di L. 30.000.

b) Le quote di cui al precedente comma sono ridotte, a norma dell'art. 28 del regolamento, alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.

c) Sulle quote versate dagli iscritti successivamente al 31 gennaio di ciascun anno è dovuta una indennità per il ritardato pagamento nella misura del 5% per ogni anno o frazione di anno (art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni).

Il presidente: GUIDI

Il consigliere segretario: BERTI

(742)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 dicembre 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° ottobre 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 9.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1984, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 247, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° ottobre 1984 fino all'importo massimo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi con decreto ministeriale del 4 ottobre 1984;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 20 settembre 1984, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 213387 del 20 settembre 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° ottobre 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 8.000 miliardi, successivamente elevato a lire 9.000 miliardi, ammonta a nominali lire 9.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 354

(530)

DECRETO 8 febbraio 1985.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre febbraio-aprile 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79), istitutivo dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 6 febbraio 1985, protocollo n. 2629, dalla quale risulta una variazione dell'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1982 uguale a 100, per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore dell'industria per il trimestre novembre 1984-gennaio 1985, che ha comportato un aumento di punti 2;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale per il personale in attività è stato di 2 punti per il trimestre novembre 1984-gennaio 1985;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha fissato in L. 6.800 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1983; maggiorazione che per i 2 punti rilevati per il trimestre novembre 1984-gennaio 1985 è di L. 13.600 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre febbraio-aprile 1985, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre novembre 1984-gennaio 1985;

Decreta:

Per il trimestre 1° febbraio-30 aprile 1985 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 719.941.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1985
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 89

(789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di magistero:

storia medioevale;
lingua e letteratura russa.

Facoltà di medicina e chirurgia:

immunologia clinica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di farmacia:

tecnica e legislazione farmaceutica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia greco-latina.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(725)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivestubi di Taranto che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo 12 marzo 1984-5 giugno 1984.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rivestubi di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopra citato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 6 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 novembre 1984.

(716)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Cruor B-12 Vita S, 10 flaconcini da 5 ml, 1 flacone da 150 ml e 10 flaconcini da 10 ml, registrata al n. 3834/A in data 17 febbraio 1958, 7 febbraio 1959, 24 marzo 1960 e 12 ottobre 1976 a nome della ditta Vita farmaceutici S.p.a., in Torino (decreto di revoca n. 7088/R);

2) Table Sec, 8 e 4 compresse × g 5, registrata al n. 15763 in data 20 ottobre 1959, 31 maggio 1960 e 23 marzo 1960 a nome della ditta Farmaceutici Gellini Aprilia S.p.a., in Aprilia (Latina) (decreto di revoca n. 7089/R);

3) Bi-Valeas, 3 fiale × 1,2 ml e 2, 3, 4 e 5 supposte, registrate ai numeri 3504 e 3504/A in data 22 aprile 1982 a nome della ditta Valeas S.p.a., in Milano (decreto di revoca numero 7090/R);

4) Insulina Opos, flacone da 10 cc × 400 U.I., registrata al n. 9627 in data 16 dicembre 1954 a nome della ditta Opos S.r.l., in Valleambrosia di Rozzano (Milano) (decreto di revoca n. 7091/R);

5) Metilan, 10 fiale × 3 ml, 3 fiale da 10 ml e.v., flacone 20 cc di gocce e 50 compresse, registrate rispettivamente ai numeri 2086, 2086/1, 2086/A e 2086/B in data 4 giugno 1949, 20 ottobre 1951, 10 settembre 1952, 6 ottobre 1960, 25 agosto 1961, 19 ottobre 1961 e 8 giugno 1968 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7092/R);

6) Salfamicin, 12 tubetti gelatinosi e la relativa categoria Salfamicin sulfamidico, 12 tubetti gelatinosi, registrata ai numeri 11154 e 11154/A in data 19 maggio 1956 a nome della ditta Salfa biochimici dr. Ferranti, in Ancona (decreto di revoca n. 7093/R);

7) Hepapiran, 5 fiale × 10 cc, 10 fiale × 2 cc, 6 e 10 fiale × 5 cc, flaconi sciroppo da g 200 e g 400, registrata ai numeri 10295, 10295/1, 10295/2 e 10295/A in data 19 aprile 1957, 9 gennaio 1958 e 30 settembre 1961 a nome della ditta Lab. chim. Jacopo Monico, in Mestre (Venezia) (decreto di revoca n. 7094/R);

8) Superbolin, 4 fiale da 1 cc, registrata al n. 15544 in data 29 agosto 1959 a nome della ditta Labif medicinali Zatta S.p.a., in Firenze (decreto di revoca n. 7095/R);

9) Acolit, 20 compresse, registrata al n. 4651 in data 29 marzo 1951 a nome della ditta Consorzio sanitario nazionale in Roma e poi ceduta alla ditta Istituto biofarmacoterapico romano, in Roma (decreto di revoca n. 7096/R);

10) Livepar, flacone sciroppo da 150 cc, registrata al n. 17735 in data 30 settembre 1960 e 23 novembre 1960 a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici, in Torino (decreto di revoca n. 7097/R);

11) Furaciclina, 8 capsule da 500 g, registrata al n. 16033 in data 17 ottobre 1959 e 24 marzo 1975 a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici, in Torino (decreto di revoca n. 7098/R);

12) Anacor, flacone gocce da 15 e 30 cc, 10 fiale × 2 cc, registrata ai numeri 15297 e 15297/A in data 6 luglio 1959 a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia (decreto di revoca n. 7099/R);

13) Diverine, 30 compresse, 6 supposte da g 2, registrata ai numeri 15542 e 15542/A in data 27 agosto 1959, 14 luglio 1960, 27 marzo 1970 e 31 marzo 1970 a nome della ditta Courtois S.r.l., in Torino (decreto di revoca n. 7100/R);

14) Novo Thiamina, 5 fiale × 1 ml da 25 mg e 20 compresse da 25 mg, registrata ai numeri 1722/2 e 1722/A-1 in data 22 gennaio 1949 e 19 dicembre 1972 a nome della ditta La.Fa.Re., in Ercolano (Napoli) (decreto di revoca n. 7101/R);

15) Dicurone, 5 fiale × 5 cc, 3 fiale × 10 cc, 12 compresse e 6 supposte, registrata ai numeri 7968, 7968/1, 7968/A e 7968/B in data 24 luglio 1953, 25 ottobre 1954 e 8 ottobre 1963 a nome della ditta Prodotti Erma S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 7102/R);

16) Gonadotrofon F.S.H., 3 e 5 fiale da 400 U.I. + 3 e 5 fiale solvente, 3 e 5 fiale da 1000 U.I. + 3 e 5 fiale solvente, registrata ai numeri 3265 e 3265/1 in data 28 aprile 1950, 8 maggio 1965 e 20 novembre 1971 a nome della ditta Paynes & Byrne Fabyr Laboratories - Bilton Road - Greenford Middlesex (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Samil prodotti medicinali S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7103/R);

17) Diurecolit, 30 compresse da g 0,60, registrata al n. 15275 in data 5 luglio 1959, 23 gennaio 1960 e 31 luglio 1969 a nome della ditta Dr. Ottolenghi e C. S.a.s., in Torino (decreto di revoca n. 7104/R);

18) Mialgin, 20 compresse, 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, registrata ai numeri 17249, 17249/A e 17249/A-1 in data 14 giugno 1960, 3 febbraio 1962 e 12 marzo 1970 a nome della ditta Courtois S.r.l., in Torino (decreto di revoca n. 7105/R);

19) Nipavina, 6 e 10 fiale da 1 ml, flacone gocce da 20 ml e 5 e 10 supposte, registrata ai numeri 8281, 8281/A e 8281/B in data 30 ottobre 1953, 6 febbraio 1957, 7 febbraio 1961 e 3 maggio 1971 a nome della ditta Dr. Ottolenghi e C. S.a.s., in Torino (decreto di revoca n. 7106/R);

20) Miopiron, 20 compresse, 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, registrata ai numeri 17746, 17746/A e 17746/A-1 in data 12 ottobre 1960, 8 febbraio 1961 e 1° giugno 1970 a nome della ditta Courtois S.r.l., in Torino (decreto di revoca n. 7107/R);

21) Sintobilina, 40 discoidi e flaconi 120 cc di sciroppo al 5%, registrata ai numeri 16509 e 16509/B in data 8 novembre 1960, 5 marzo 1962 e 1° aprile 1968 a nome della ditta Azienda farmaceutica italiana S.n.c., in Sumirago (Varese) (decreto di revoca n. 7108/R);

22) Meladinina, 30 compresse e flacone × 15 cc di tintura, registrata ai numeri 8404 e 8404/A in data 30 novembre 1953 e 15 ottobre 1964 a nome della ditta Chinoin S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 7109/R);

23) Ghiman, 5 fiale × 2 ml e Ghiman-Test, 50 confetti, registrata ai numeri 467 e 467/A in data 6 luglio 1946, 27 luglio 1949, 28 luglio 1954 e 31 agosto 1981 a nome della ditta Bioindustria farmaceutica S.p.a., in Novi Ligure (Alessandria) (decreto di revoca n. 7110/R);

24) Apiodermin, tubi da g 25 e da g 50 di pomata antipiogena, registrata al n. 3503 in data 12 luglio 1950 a nome della ditta Bruschettini S.r.l., in Genova (decreto di revoca n. 7112/R);

25) Micovuli Sam, 6 ovuli vaginali, registrata al n. 10903 in data 25 febbraio 1956 a nome della ditta S.A.M. - Officine farmaceutiche Mariani S.r.l., in Voghera (Pavia) (decreto di revoca n. 7113/R);

26) Roter, 50 compresse, registrata al n. 1238 in data 1° marzo 1979 a nome della ditta Pharmaceutische Fabriek Roter di Hilversum (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta F.lli Pomari S.n.c., in Verona (decreto di revoca n. 7114/R);

27) Arcalcium B12, 6 fiale da 2½ cc, flacone da 100 cc e flacone da 100 cc con Vit. B12, registrata ai numeri 14919, 14919/A e 14919/B in data 17 marzo 1959, 27 ottobre 1959 e 6 settembre 1960 a nome della ditta Lab. chimico farmaceutico A. Arnaldi, in La Spezia (decreto di revoca n. 7115/R);

28) Stenocalcium, 10 fiale × 2 cc, registrata al n. 13030 in data 25 settembre 1957 a nome della ditta Lab. chimico farmaceutico A. Arnaldi, in La Spezia (decreto di revoca n. 7116/R);

29) Farmatox, flacone sciroppo da g 150 e flacone gocce da 10 cc, registrata ai numeri 17476 e 17476/A in data 4 agosto 1960 e 27 febbraio 1961 a nome della ditta Cifa farmaceutici, in Torino (decreto di revoca n. 7117/R);

30) Oxana, 6 capsule × g 0,1, registrata al n. 1912 in data 28 marzo 1949 a nome della ditta Biologici Italia S.r.l. Lab. chimico biologico Dr. Petrucci, in Lucca (decreto di revoca n. 7118/R);

31) Antiartritico Wassermann, tubo balsamo g 50, registrata al n. 3910 in data 25 settembre 1950 a nome della ditta A. Wassermann S.p.a, in Milano (decreto di revoca n. 7119/R);

32) Dolidone B.G., 6 e 10 supposte, registrata al n. 12188 in data 7 febbraio 1957 e 2 luglio 1968 a nome della ditta Lab. prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.a.s., in Torino (decreto di revoca n. 7120/R);

33) Timolkina, 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, registrata ai numeri 14538/A e 14538/A-1 in data 21 novembre 1958 e 12 febbraio 1971 a nome della ditta Farmochibiol S.r.l., in Roma, e poi ceduta alla ditta Labor. chimici Pierandrei S.p.a., in Aprilia (Latina) (decreto di revoca n. 7121/R);

34) Bianemin, 1 flaconcino 10 ml, 3 fiale 2 ml 40 mcg e 10 fiale 2 ml 20 mcg, registrata ai numeri 16579 e 16579/1 in data 2 luglio 1960, 6 maggio 1960, 4 gennaio 1962 e 13 ottobre 1982, a nome della ditta Farma-Biagini S.p.a., in Castelvecchio Pascoli (Lucca) (decreto di revoca n. 7122/R).

Con decreti ministeriali 14 dicembre 1984, sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Fosfoglucasi, flacone sostanza secca + 1 fiala solvente, registrata al n. 12909 in data 22 agosto 1957 e 5 febbraio 1960, a nome della ditta Lab. prod. farm. Boniscontro & Gazzone S.a.s. Pensa & C., in Torino (decreto di revoca n. 7125/R);

2) Epatosan, 20 confetti, registrata al n. 16126 in data 7 giugno 1960, 7 marzo 1961 e 12 marzo 1970, a nome della ditta Curtois S.r.l., in Torino (decreto di revoca n. 7126/R);

3) Bismutil, 3 e 4 supposte adulti e la relativa serie 3 e 4 supposte bambini, registrata ai numeri 15347 e 15347/1 a nome della ditta Farmacie comunali riunite, in Reggio Emilia (decreto di revoca n. 7127/R);

4) Ester B/1, 6 fiale × 2 cc da mg 100, 6 fiale × 2 cc da 25 mg, 20 compresse mg 100, registrata ai numeri 12278/1, 12278/2 e 12278/A-1 in data 4 marzo 1957, 17 ottobre 1959, 5 novembre 1960 e 30 novembre 1962 a nome della ditta Prodotti medicinali CIF, in Milano (decreto di revoca n. 7128/R);

5) Olmicina, 1 flacone × 500 mg + fiala solv. × 10 cc, 8 capsule × 250 mg, registrata ai numeri 14958 e 14958/A in data 4 aprile 1959 a nome della ditta Morgan, in Torino (decreto di revoca n. 7129/R);

6) Sigmatone, 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, registrata ai numeri 17996 e 17996/1 in data 12 dicembre 1960 a nome della ditta Sigma Tau, in Pomezia (decreto di revoca n. 7130/R);

7) Metildiolo, 4 fiale da 2 ml, registrata al n. 6607 in data 21 settembre 1953 e 27 giugno 1967 a nome della ditta Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., in Pomezia (decreto di revoca n. 7131/R);

8) Amaro Morgan, sciroppo g 150 e g 225, 20 confetti, registrata ai numeri 13923 e 13923/A in data 17 maggio 1958, 11 luglio 1959 e 23 aprile 1960 a nome della ditta Morgan, in Torino (decreto di revoca n. 7132/R);

9) Rinosterone, flacone da 10 cc di soluzione, registrata al n. 15017 in data 15 aprile 1959, 7 ottobre 1959, 3 giugno 1970 e 26 maggio 1978 a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 7133/R);

10) Spiramicina, 12 compresse, registrata al n. 7134/R in data 22 settembre 1958 a nome della ditta Morgan, in Torino (decreto di revoca n. 7134/R);

11) Estradiolo depositum, 6 fiale da 0,5 cc × 10 mg, registrata al n. 13683 in data 3 maggio 1958 e 9 agosto 1968 a nome della ditta Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 7135/R);

12) Timochin, 10 supposte adulti e 10 supposte pediatriche, registrata al n. 16810/A e 16810/A-1 in data 24 marzo 1960 e 12 giugno 1967 a nome della ditta Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., in Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 7136/R).

(544)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1984, n. 8, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Al maresciallo maggiore Battista Ronchis, nato a Vilminore di Scalve (Bergamo) il 29 gennaio 1939. — Per eccezionali meriti militari e in particolare per il contributo dato al settore delle attrezzature didattiche, mediante l'ideazione e la realizzazione di apparati per incrementare l'efficacia dell'addestramento al tiro. — Tauriano, settembre 1980-aprile 1984.

(647)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto dell'Istituto mobiliare italiano

Con decreto 23 gennaio 1985 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della marina mercantile, è stato modificato l'art. 2 dello statuto dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.).

(763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 7 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1985,300	1985,300	1985,20	1985,300	1983,05	1985,70	1986,100	1985,300	1985,300	1985,30
Marco germanico	615,200	615,200	615,25	615,200	614,80	615,12	615,050	615,200	615,200	615,20
Franco francese	201,460	201,460	201,80	201,460	201,35	201,47	201,490	201,460	201,460	201,46
Fiorino olandese	543,460	543,460	543,40	543,460	543,25	543,46	543,470	543,460	543,460	543,46
Franco belga	30,713	30,713	30,73	30,713	30,65	30,71	30,713	30,713	30,713	30,71
Lira sterlina	2219,900	2219,900	2217,50	2219,900	2214,50	2220,20	2220,500	2219,900	2219,900	2219,90
Lira irlandese	1913,600	1913,600	1915 —	1913,600	1913,70	1913,77	1913,750	1913,600	1913,600	—
Corona danese	172,260	172,260	172,30	172,260	172,25	172,25	172,250	172,260	172,260	172,26
Dracma	15,115	15,115	15,10	15,115	—	—	15,120	15,115	15,115	—
E.C.U.	1369 —	1369 —	1368 —	1369 —	1367,85	1369,10	1369,200	1369 —	1369 —	1369 —
Dollaro canadese	1486,500	1486,500	1488 —	1486,500	1485,75	1486,77	1487,050	1486,500	1486,500	1486,30
Yen giapponese	7,633	7,633	7,64	7,633	7,62	7,63	7,630	7,633	7,633	7,63
Franco svizzero	724,070	724,070	724,10	724,070	725 —	724,23	724,390	724,070	724,070	724,07
Scellino austriaco	87,550	87,550	87,60	87,550	87,50	83,56	87,572	87,550	87,550	87,55
Corona norvegese	213,600	213,600	213,75	213,600	213,40	213,62	213,650	213,600	213,600	213,60
Corona svedese	216,410	216,410	216,40	216,410	215,40	216,39	216,370	216,410	216,410	216,41
FIM	294,780	294,780	294,75	294,780	294,40	294,79	294,800	294,780	294,780	—
Escudo portoghese	10,730	10,730	10,98	10,730	10,80	10,72	10,725	10,730	10,730	10,73
Peseta spagnola	11,142	11,142	11,14	11,142	11,15	11,14	11,141	11,142	11,142	11,14

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1985

Dollaro USA	1985,700	Lira irlandese	1913,675	Scellino austriaco	87,561
Marco germanico	615,125	Corona danese	172,255	Corona norvegese	213,625
Franco francese	201,475	Dracma	15,117	Corona svedese	216,390
Fiorino olandese	543,465	E.C.U.	1369,100	FIM	294,790
Franco belga	30,713	Dollaro canadese	1486,775	Escudo portoghese	10,727
Lira sterlina	2220,200	Yen giapponese	7,631	Peseta spagnola	11,141
		Franco svizzero	724,230		

Media dei titoli del 7 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,650
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,050
» 6 % » » 1971-86	92,250
» 6 % » » 1972-87	94 —
» 9 % » » 1975-90	90,450
» 9 % » » 1976-91	88,450
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,675
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,500
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	90,050
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,800
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 3-1983/85	99,900
» » » » 1- 4-1983/85	100,050
» » » » 1- 5-1983/85	100,575
» » » » 1- 6-1983/85	101,100
» » » » 1- 1-1982/86	102,650
» » » » 1- 3-1982/86	102,875
» » » » 1- 5-1982/86	104,300
» » » » 1- 6-1982/86	103,900
» » » » 1- 7-1982/86	103,050
» » » » 1- 8-1982/86	103,825
» » » » 1- 9-1982/86	102,950
» » » » 1-10-1982/86	102,675
» » » » 1-11-1982/86	102,825
» » » » 1-12-1982/86	103,600
» » » » 1- 7-1983/86	102,100
» » » » 1- 8-1983/86	101,800
» » » » 1- 9-1983/86	101,725
» » » » 1-10-1983/86	102,050
» » » » 1- 1-1983/87	103,175
» » » » 1- 2-1983/87	104,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	103,375
» » » » 1- 4-1983/87	102,775
» » » » 1- 5-1983/87	103 —
» » » » 1- 6-1983/87	103,850
» » » » 1-11-1983/87	102,375
» » » » 1-12-1983/87	102,675
» » » » 1- 7-1983/88	102,400
» » » » 1- 8-1983/88	103,300
» » » » 1- 9-1983/88	103,650
» » » » 1-10-1983/88	102,875
» » » » 1-11-1983/88	103,100
» » » » 1- 1-1984/88	102,500
» » » » 1- 2-1984/88	102,500
» » » » 1- 3-1984/88	102,675
» » » » 1- 4-1984/88	101,850
» » » » 1- 5-1984/88	101,750
» » » » 1- 6-1984/88	101,650
» » » » 1-12-1983/90	104,250
» » » » 1- 1-1984/91	104,150
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,400
» » » » 1- 4-1984/91	102,350
» » » » 1- 5-1984/91	102,525
» » » » 1- 6-1984/91	102,675
» » » » 1- 7-1984/91	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100, 75
» » » 17 % 1- 7-1985	101,575
» » » 17 % 1-10-1985	101,950
» » » 16 % 1- 1-1986	102,100
» » » 14 % 1- 4-1986	101 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,900
» » » » 1983/90 11,50 %	105,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

COMITATO INTERMINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1982, N. 915.

Errata-corrige alla deliberazione 27 luglio 1984: « Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti ». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 253 del 13 settembre 1984).

Alla deliberazione citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche nelle parti pubblicate alle sottoindicate pagine del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 7, alla « tabella 1.2. », dove è scritto:

« Concentrazione limite nel rifiuto (CL) »
ng/kg.

leggasi:

« Concentrazione limite nel rifiuto (CL) »
mg/kg.

alla pag. 10, al paragrafo 3.1 - al primo rigo, dove è scritto: « Nell'esercizio delle *funzlonl...* », leggasi: « Nell'esercizio delle *funzioni...* »;

alla pag. 11, al paragrafo 3.3 - il primo rigo del terzo capoverso va così letto: « Sono ammessi anche sistemi di incenerimento di tipo *diverso*, purché in *grado di* assicurare *pari* efficienza in termini di combustione. »;

alla pag. 14, al paragrafo 4.2, al punto 4.2.2, sotto la lettera *c)* Protezione delle acque dall'inquinamento:

la parte iniziale del primo capoverso va così letta: « tutti *gli* impianti devono essere progettati,... »;

nel secondo capoverso, dove è scritto: « né sistemi di drenagg*o* o captazione... », leggasi: « né sistemi di drenagg*io* o captazione... ».

(439)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Quart

Con deliberazione della giunta regionale 18 gennaio 1985, n. 301, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 del vigente P.R.G.C. del comune di Quart adottate, rispettivamente, con deliberazione consiliare n. 118 del 18 settembre 1980, n. 128 del 27 agosto 1982, n. 199 del 15 dicembre 1983 e n. 100 del 12 luglio 1984. Copia di dette deliberazioni e varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(787)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 553 del 6 novembre 1984 la società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, codice fiscale n. 00753740158, è autorizzata ad apporre modifiche sulle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale « S. Pellegrino » di cui ai decreti ministeriali Interno n. 4 del 3 gennaio 1923, Sanità n. 1696 del 9 ottobre 1978 e decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 83 del 12 novembre 1983.

Tali modifiche sono autorizzate per contrassegnare le confezioni destinate al mercato della Confederazione elvetica.

Al decreto sono allegati l'etichetta, il bollino di spalla e il collarino.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 554 del 6 novembre 1984 la società Verga Antonio Spumador Fonte S. Antonio S.p.a., con sede in Lomazzo (Como), viale Como, 56, codice fiscale n. 00221700131, è autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale « Fonte S. Antonio » nel tipo addizionata di anidride carbonica in contenitori a base di polietilene tereftalato biorientato Melinar B 90 della I.C.I. Fibres Division di Harrogate della capacità di ml 1500 e 2000.

Al decreto è allegata l'etichetta.

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 555 del 6 novembre 1984 la società Verga Antonio Spumador Fonte S. Antonio S.p.a., con sede in Lomazzo (Como), codice fiscale n. 00221700131, è stata autorizzata a porre in vendita per uso di bevanda l'acqua minerale « Fonte S. Antonio » nel tipo naturale in contenitori della capacità di ml 1500 e 2000 a base di cloruro di polivinile atossico Benvic Peb 660 della Solvic S.p.a. di Ferrara.

Al decreto è allegata l'etichetta.

(677)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 22 gennaio 1985, n. 1/13/2-100 il decreto prefettizio 17 giugno 1933, n. 11419/79, con il quale il cognome del sig. Giovanni Kante, nato a Sgonico il 28 gennaio 1880, venne ridotto nella forma italiana di « Cante », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Matilde Skerk e ai figli Celestina, Stella, Stanislao, Paolo Albino, Giovanni e Milan, è stato revocato, su istanza presentata il 9 gennaio 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Zdravko Cante di Milan, nato a Sgonico il 12 maggio 1952, residente a Sgonico, fraz. Samatorza n. 30, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kante ».

Il sindaco di Sgonico è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 22 gennaio 1985, n. 1/13/2-101 il decreto prefettizio 17 giugno 1933, n. 11419/79, con il quale il cognome del sig. Giovanni Kante, nato a Sgonico il 28 gennaio 1880, venne ridotto nella forma italiana di « Cante », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Matilde Skerk e ai figli Celestina, Stella, Stanislao, Paolo Albino, Giovanni e Milan, è stato revocato, su istanza presentata il 9 gennaio 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, sig. Milan Cante, nato a Sgonico il 20 marzo 1925, residente a Sgonico, fraz. Samatorza n. 30, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kante ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Cante » assunto dalla moglie del sunnominato, sig.ra Alberta Doglia, nata a Sgonico il 6 novembre 1923.

Il sindaco di Sgonico è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 22 gennaio 1985, n. 1/13/2-102 il decreto prefettizio 17 giugno 1933, n. 11419/79, con il quale il cognome del sig. Giovanni Kante, nato a Sgonico il 28 gennaio 1880, venne ridotto nella forma italiana di « Cante », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Matilde Skerk e ai figli Celestina, Stella, Stanislao, Paolo Albino, Giovanni e Milan, è stato revocato, su istanza presentata il 9 gennaio 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.ra Zdenka Cante in Sartori di Milan, nata a Sgonico il 17 gennaio 1957, residente a Trieste, Scala Santa n. 6, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kante ».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(657)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente presso la Gestione governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, riservato ai laureati in ingegneria civile.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente presso la Gestione governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, con sede di servizio in Milano, riservato ai laureati in ingegneria civile.

Il concorso di cui sopra si svolgerà sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui appresso:

1) cittadinanza italiana;

2) laurea in ingegneria civile;

3) età non superiore a 40 anni;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle disposizioni di legge vigenti, ne impediscano il possesso;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento e sull'espletamento della funzione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, o coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o presso una azienda pubblica o ente pubblico.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta, con motivato parere, dal gestore governativo della gestione per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

L'eventuale esclusione, con i motivi che l'hanno determinata, sarà comunicata dall'azienda all'interessato.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla Gestione governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como - Via Ariosto, n. 21 - 20145 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione redatta in carta legale.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita dal timbro di protocollo della segreteria aziendale.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, anche non imputabile al candidato, non pervenissero entro il termine fissato.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) il luogo e data di nascita;

3) il domicilio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il possesso della laurea in ingegneria civile;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano o meno riportato condanne penali;

8) la loro posizione nei riguardi del servizio militare;

9) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dell'impiego presso una pubblica amministrazione o azienda o ente pubblico;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, aziende o enti pubblici ovvero presso aziende private, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

11) l'indirizzo (comprensivo di c.a.p. ed eventuale numero telefonico) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso; la gestione governativa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della gestione stessa. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Per i dipendenti dello Stato o degli enti locali, la suddetta autenticazione sarà effettuata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Sarà in facoltà della Gestione governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como richiedere, entro breve termine perentorio, la regolarizzazione di quelle domande pervenute in tempo utile, ma con difetti di forma.

Art. 3.

Documentazione

Entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al precedente art. 2, il candidato dovrà far pervenire i documenti di cui ai punti da *a)* a *g)* sottoindicati in originale o copia autentica ed in regola con le norme sul bollo, atti a dimostrare il possesso di uno o più dei seguenti titoli, ai fini della valutazione come in dettaglio previsto al successivo art. 5:

a) diploma di laurea, o certificato di laurea nella ipotesi in cui l'università non abbia ancora rilasciato il diploma, della laurea in ingegneria civile;

b) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione;

d) eventuale certificato di iscrizione all'albo professionale degli ingegneri;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università od istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguito da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque svolta;

g) titoli attestanti il servizio svolto in qualità di dirigente tecnico o funzionario direttivo tecnico presso gli uffici del genio civile o presso uffici tecnici di altre amministrazioni statali o di aziende o enti pubblici, ovvero di aziende private.

Nei titoli di cui sopra dovrà essere dettagliatamente indicato il settore o i settori delle aziende od amministrazioni presso le quali il candidato ha prestato servizio nella sua carriera alle dipendenze delle aziende o delle amministrazioni stesse, nonché il periodo nel quale le attività di cui ai titoli precedenti siano state svolte con funzioni dirigenziali.

Entro la stessa data di cui sopra dovranno essere inoltre presentati:

1) eventuali pubblicazioni scientifiche;

2) un dettagliato *curriculum vitae* con tutte le indicazioni ed elementi che, a giudizio del concorrente, comprovino la propria competenza ed attitudine a coprire il posto messo a con-

corso e che possano formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice agli effetti dell'attribuzione del punteggio.

Il termine stabilito al primo comma del presente articolo è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dei titoli, i documenti che perverranno oltre il termine stesso. Non formeranno oggetto di valutazione quei titoli che non siano documentati con l'osservanza delle formalità suindicate.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

Il concorso sarà giudicato da una commissione esaminatrice che sarà nominata con apposita delibera del gestore della Gestione governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, composta come segue:

Presidente:

a) un avvocato dello Stato;

Membri:

b) un docente universitario della facoltà di ingegneria;

c) un dirigente tecnico del Ministero dei lavori pubblici;

d) due dirigenti tecnici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte da un impiegato della gestione.

Art. 5.

Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice disporrà complessivamente di 100 punti, da attribuire a ciascun candidato nei seguenti limiti:

a) punti 60 per i titoli;

b) punti 40 per il colloquio.

Agli effetti della valutazione dei titoli, nei limiti indicati al precedente punto sub *a)*, saranno attribuiti i seguenti punteggi:

1) *Titoli accademici professionali e pubblicazioni*:

a) risultati conseguiti nel corso di studio della facoltà di ingegneria civile: fino ad un massimo di punti 5;

b) risultato conseguito all'esame finale di laurea: fino ad un massimo di punti 5;

c) altri titoli accademici o professionali:

punti 2 per altra laurea;

punti 2 per ogni diploma di specializzazione in settori interessanti le costruzioni civili e industriali;

punti 2 per ogni vittoria in pubblici concorsi nella carriera direttiva tecnica;

punti 1 per ogni idoneità in pubblici concorsi nella carriera direttiva tecnica;

d) per pubblicazioni interessanti le costruzioni civili ovvero i lavori pubblici: fino ad un massimo di punti 5.

2) *Esperienze utili e qualificanti*: massimo punti 30.

Servizio prestato quale dirigente o funzionario direttivo tecnico in uffici del genio civile od in uffici tecnici di altre amministrazioni statali o di aziende e di enti pubblici:

punti 5 per ogni anno di effettivo servizio con qualifica direttiva e/o dirigenziale.

3) *Altre esperienze professionali*: massimo punti 20 per:

attività di libera professione nel campo della costruzione di opere civili, con conseguente iscrizione all'albo di uno degli ordini degli ingegneri costituiti nel territorio italiano;

attività di progettazione, direzione e collaudo di lavori di costruzioni civili, sia pubbliche che private;

attività di consulenza tecnica nel campo della costruzione di opere civili.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Saranno ammessi al colloquio, di cui al successivo art. 7, esclusivamente i candidati che avranno conseguito un punteggio di almeno 30/60 nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Colloquio

Il colloquio si svolgerà in Milano, presso la sede della Gestione, via L. Ariosto, 21, e verterà sui seguenti principali argomenti:

Parte I - *Nozioni tecniche fondamentali*:

1) Scienza e tecnica delle costruzioni; progettazione e verifica di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo o in cemento armato (normale e precompresso).

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine impiegate per i trasporti di navigazione interna.

3) Elementi di elettronica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, con speciale riguardo agli impianti per officine e cantieri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche.

Parte II - *Infrastrutture e impianti fissi per la navigazione interna*:

1) Progettazione e costruzione di opere civili (edifici industriali, cantieri, pontili, scali e bacini di carenaggio, ecc).

2) Direzione lavori di opere pubbliche; organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili, macchinari e attrezzi di cantiere.

3) Tecnica delle fondazioni (analisi geognostiche, fondazioni speciali su terreni incoerenti, paludosi, ecc.).

4) Impianti vari per l'esercizio della navigazione interna.

5) Tecnica delle costruzioni di opere idrauliche.

Parte III - *Nozioni tecniche-amministrative*:

1) Organizzazione delle aziende di pubblici servizi di trasporto con particolare riferimento alla navigazione interna.

2) Legislazione e norme relative alla costruzione ed allo esercizio degli impianti di trasporto, con particolare riguardo alla navigazione interna.

3) La disciplina giuridica della navigazione interna (Codice della navigazione e Regolamento della navigazione interna).

4) Le gestioni governative.

5) Nozioni sull'amministrazione, contabilità generale dello Stato.

6) Nozioni sullo stato giuridico del personale autoferrotramviario e della navigazione interna.

7) Conoscenza delle norme generali della prevenzione infortuni.

8) Legislazione e normativa relativa alla esecuzione dei lavori pubblici.

9) Norme per l'esecuzione delle opere in c.a. normale, precompresso e per le strutture metalliche.

10) Norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali da costruzione.

Art. 8.

Data colloquio

La data del colloquio sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata ai candidati ammessi al concorso, non meno di giorni quindici prima della data in cui si svolgerà il colloquio stesso.

Art. 9.

Graduatoria di merito

Espletato il colloquio, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva riportata dai candidati sia nella valutazione dei titoli che in quella relativa al colloquio.

Non saranno dichiarati idonei, e saranno quindi esclusi dalla graduatoria di merito, i candidati che non avranno riportato almeno 28/40 nel colloquio.

A parità di punteggio complessivo tra titoli e colloquio, valgono, nell'ordine, i seguenti titoli preferenziali:

a) di essere coniugato, con figli;

b) la maggiore età.

Art. 10.

Accertamento idoneità e nomina

Il gestore governativo avvierà il vincitore all'ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato per accertare la idoneità prescritta al punto 5) dell'art. 1 del presente bando.

La nomina al posto messo a concorso, subordinatamente al possesso dei suddetti requisiti, sarà conferita dal gestore governativo per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Produzione documenti

Il vincitore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della raccomandata A.R. con cui riceverà la comunicazione relativa, dovrà produrre alla Gestione governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como - 20145 Milano, Via Ariosto, n. 21, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda, non aveva superato il quarantesimo anno di età;

2) certificato di cittadinanza;

3) certificato di godimento di diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, ovvero il certificato dell'esito di leva debitamente vidimato;

6) copia integrale dello stato matricolare o stato di servizio rilasciato dall'azienda, istituto o amministrazione di provenienza;

7) stato di famiglia o certificato di stato libero per i celibi;

8) codice fiscale.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) del presente articolo, devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta della gestione governativa.

Art. 12.

Delibera di nomina

(Periodo di prova di sei mesi)

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di mesi sei, con delibera del gestore governativo per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como e dovrà assumere servizio, fissando la propria residenza in Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di partecipazione della delibera di nomina, salvo proroghe da concedersi da parte del gestore governativo stesso a suo insindacabile giudizio per comprovati motivi, senza di che si riterrà senz'altro rinunciatario e sarà dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

La gestione, peraltro, si riserva la facoltà di trasferire la residenza da Milano a quella di una delle tre sedi — Arona (Novara), Desenzano (Brescia) o Como — delle direzioni di esercizio, per ivi assumerne, in caso di necessità la direzione vicaria dell'attuale direttore, o effettiva, in sua sostituzione.

Nel caso che il posto a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, nonché per inidoneità accertata di cui all'art. 1, punto 5), la Gestione governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como ha facoltà di procedere, entro il termine di anni due dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei, ad altra nomina seguendo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 13.

Stato giuridico e trattamento economico

Lo stato giuridico del dirigente assunto sarà interamente regolato dal CCNL 9 giugno 1975, 5 dicembre 1979 e 1° luglio 1981, o da quello in vigore all'atto di assunzione, per i dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie e linee di navigazione interna, stipulato tra la Federazione nazionale imprese trasporti e Intersind e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali, nonché da ogni altra normativa applicabile.

Il trattamento economico è quello fissato dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle disposizioni in merito fornite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 14.

Restituzione documenti

I documenti ed i titoli non saranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Milano, addì 1° febbraio 1985

Il gestore governativo: SANTINI

(660)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di pubblici concorsi, per titoli, a posti di fattorino da conferire nel Piemonte e nel Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 7 del 1° aprile 1983, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1981, n. 4288, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1982, registro n. 40, foglio n. 4, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale per titoli, a centodieci posti di fattorino in prova (ex tab. XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla III categoria), bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3965, modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3992, da conferire nel Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22 del 15 novembre 1982, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 maggio 1981, n. 4263, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1982, registro n. 27, foglio n. 259 concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale per titoli, a sessanta posti di fattorino in prova (ex tab. XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla III categoria), bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3965, modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3992, da conferire nel Friuli-Venezia Giulia.

(738)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 35 del 9 febbraio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche in Perugia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto amministrativo, ruolo aggiunti amministrativi della carriera di concetto, livello quinto.

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali in Roma:

Graduatoria generale del concorso a due posti nella posizione iniziale della qualifica di assistente nel ruolo amministrativo.

Graduatoria generale del concorso ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1984, n. 53.

Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 27 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

La Regione, al fine di tutelare e di valorizzare la vocazione artistica dell'artigianato ligure e di salvaguardarne il patrimonio tradizionale e culturale, istituisce contrassegni di origine da riconoscere sia alle lavorazioni artistiche frutto di affermata tradizione, di tecniche e di stili divenuti patrimonio storico della Liguria sia alle nuove creazioni che dalle prime traggono ispirazione.

Art. 2.

Individuazione delle lavorazioni artistiche

La giunta regionale, su proposta o previo parere del comitato di cui all'art. 6, individua le lavorazioni artistiche meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, definendo altresì le caratteristiche estetiche, merceologiche e di lavorazione alle quali devono attenersi le aziende singole o associate che intendono commercializzare i loro prodotti corredati del contrassegno stesso.

Ciascuna deliberazione di cui al comma precedente, con allegata la raffigurazione del contrassegno di origine previsto al successivo art. 3, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Caratteristiche del contrassegno di origine

Il contrassegno d'origine porta la dicitura « Regione Liguria » seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, qualificata come « artistica » e completata con la denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

La forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del contrassegno sono stabilite dalla giunta regionale con l'atto di individuazione di ciascuna lavorazione artistica di cui all'art. 2.

Art. 4.

Modalità per ottenere l'uso del contrassegno di origine

Le aziende artigiane interessate, singole o associate, inoltrano apposita domanda alla giunta regionale allegando alla stessa:

a) certificato storico di iscrizione delle singole aziende all'albo provinciale delle imprese artigiane;

b) relazione dettagliata — corredata di tutti i documenti che possano confermare quanto contenuto nella relazione stessa — riguardante le caratteristiche artistiche e merceologiche degli oggetti prodotti, delle tecniche e degli stili tradizionali nonché del tipo di lavorazione, del relativo processo e dei materiali utilizzati;

c) atto costitutivo e statuto del consorzio, nel caso di domanda presentata da aziende associate.

I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire alla Regione ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'istruttoria delle domande, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data della richiesta: trascorso tale termine, la domanda si intende rinunciata.

L'uso del contrassegno di origine è concesso dalla giunta regionale previo parere del comitato di cui all'art. 6; la relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Dati statistici sui prodotti commercializzati con il contrassegno di origine

Le aziende artigiane singole o associate alle quali è stato concesso l'uso del contrassegno di origine, devono dotarsi di idoneo sistema di registrazione che consenta loro di conoscere quanto e quale parte della produzione complessiva sia stato commercializzato con il contrassegno stesso.

Le aziende sono inoltre tenute a fornire alla Regione, annualmente ed ogni volta che quest'ultima ne faccia loro richiesta, i dati di cui al comma precedente.

Art. 6.

Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico: istituzione e compiti

E' istituito il comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico il quale:

a) propone alla giunta regionale le lavorazioni artistiche meritevoli di ottenere il contrassegno di origine, corredando la proposta stessa di quant'altro previsto all'art. 2, primo comma; qualora tale iniziativa sia stata assunta direttamente dalla giunta regionale, esprime alla stessa il proprio parere in merito;

b) esprime parere alla giunta regionale sulle domande delle aziende artigiane di cui all'art. 4;

c) propone ai competenti organi regionali l'adozione di iniziative volte ad una migliore produzione e ad una più estesa divulgazione delle lavorazioni artistiche;

d) svolge ogni altra funzione che gli sia affidata dalla giunta regionale per una più efficace attuazione della presente legge.

Per l'espressione del parere di cui all'art. 4 il comitato può sentire direttamente i rappresentanti dell'azienda interessata, far eseguire perizie, sopralluoghi e indagini ed esperire ogni prova che ritenga opportuna.

Art. 7.

Composizione del comitato

Il comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) l'assessore regionale incaricato con funzioni di presidente;

b) tre esperti designati dalla giunta regionale scelti fra docenti universitari di storia dell'arte, di discipline artistiche moderne e contemporanee;

c) un componente designato da ciascuna delle associazioni artigiane rappresentate a livello nazionale;

d) il presidente della commissione regionale dell'artigianato;

e) un dipendente regionale designato dalla giunta per ciascuno dei servizi: attività produttive, promozione turistica, formazione professionale e beni e strutture culturali.

Il presidente della comunità montana e il sindaco del comune interessati, o i loro delegati, sono sentiti ogni qual volta siano all'ordine del giorno argomenti riguardanti i territori di loro competenza.

Ogni associazione artigiana indicata alla lettera *c*) può far intervenire, di volta in volta, senza diritto di voto, un proprio rappresentante particolarmente esperto nelle lavorazioni artistiche oggetto delle riunioni del comitato.

Il presidente, sentito il comitato, può richiedere, per particolari questioni, il parere di esperti che non facciano parte del comitato stesso.

Il segretario del comitato è un dipendente regionale addetto al servizio attività produttive, scelto dal presidente della giunta regionale.

Ai componenti del comitato, aventi diritto al voto, spettano le indennità previste dalla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

Art. 8.

Funzionamento del comitato

Il comitato regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico dura in carica tre anni salvo surroga dei singoli componenti in caso di cessazione dall'incarico degli stessi: i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

I membri del comitato scaduto rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato.

Il comitato viene convocato dal presidente e le sue deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Vigilanza

La Regione vigila sulla corretta applicazione della presente legge e si adopera per una sempre migliore tutela delle lavorazioni artistiche liguri.

La giunta regionale dispone per l'effettuazione di controlli periodici a campione, con cadenza non inferiore a un anno, per verificare la rispondenza delle lavorazioni tutelate alle caratteristiche di cui all'art. 2.

I sopralluoghi che si rendessero necessari ai sensi del secondo comma nonché ogni altro sopralluogo o ispezione preordinato alla verifica di quanto disposto dalla presente legge sono effettuati nei confronti delle aziende artigiane cui è stato concesso l'uso del contrassegno di origine, da dipendenti regionali appositamente incaricati a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

Art. 10.

Sanzioni

Sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle relative disposizioni della presente legge:

a) da L. 200.000 a L. 2.000.000 per l'uso del contrassegno di origine senza aver ottenuto la preventiva concessione all'uso di cui all'art. 4;

b) da L. 150.000 a L. 1.500.000 per la commercializzazione di oggetti corredati di contrassegno di origine non rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 2;

c) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per l'uso del contrassegno di origine con elementi modificativi rispetto al tipo raffigurato e descritto nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 2, ultimo comma.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie provvedono i dipendenti regionali indicati al terzo comma dell'art. 9.

La giunta regionale, previa diffida, può sospendere la concessione all'uso del contrassegno di origine alle aziende artigiane che non adempiono agli obblighi posti a loro carico dall'art. 5, ovvero non consentono o ritardano l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 9.

Art. 11.

Istituzione del contrassegno di origine della filigrana e del macramè

Sono istituiti i contrassegni di origine per le lavorazioni artistiche della filigrana e del macramè.

La giunta regionale, sentito il comitato per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le caratteristiche delle lavorazioni di cui al comma precedente nonché la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del relativo contrassegno ai sensi degli articoli 2 e 3.

Art. 12.

Spese per la realizzazione e la riproduzione dei contrassegni di origine

Le spese relative alla realizzazione dei contrassegni di origine sono a carico della Regione.

La Regione inoltre fornisce alle aziende artigiane cui è stato concesso l'uso del contrassegno di origine, una quantità di contrassegni sufficiente per far fronte alle esigenze di utilizzazione del contrassegno stesso nel primo anno dalla concessione.

Art. 13.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a L. 20.000.000, si provvede mediante l'istituzione, a partire dall'anno finanziario 1985, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, del cap. 7815 « Spese relative alla realizzazione del contrassegno regionale per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico ».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 dicembre 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1984, n. 54.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1984 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 27 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

(328)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227